

PORTO IMMOBILIARE S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

Stato delle revisioni

| N. | Data | Descrizione | Approvazione |
|-----------|-------------|--------------------|---------------------|
| 4 | 17/12/2024 | Prima emissione | 17/12/2024 |

INDICE

| | |
|--|----|
| 1. INTRODUZIONE | 3 |
| 2 I REATI | 3 |
| 3. ATTIVITÀ SENSIBILI | 4 |
| 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 6 |
| 5. PROTOCOLLI SPECIFICI | 10 |
| 5.1. Redazione e approvazione del bilancio di esercizio | 10 |
| 5.1.1. Breve descrizione del processo..... | 10 |
| 5.1.2. Ipotesi delittuosa | 10 |
| 5.1.3. Soggetti coinvolti..... | 10 |
| 5.1.4. Regole di condotta e disposizioni operative..... | 10 |
| 5.1.6. Flussi informativi | 11 |
| 5.2. Operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale | 12 |
| 5.2.1. Breve descrizione del processo ed ipotesi delittuosa..... | 12 |
| 5.2.2. Soggetti coinvolti..... | 12 |
| 5.2.3. Regole di condotta e disposizioni operative..... | 12 |
| 5.2.4. Flussi informativi | 13 |
| 5.3. Attività rilevanti per il compimento dei reati di corruzione e di istigazione alla corruzione tra privati | 13 |
| 6. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 13 |

1. INTRODUZIONE

La presente Parte Speciale è relativa ai reati societari compiuti nell'interesse dell'azienda da soggetti aziendali specificatamente individuati nella norma, quali amministratori, collaboratori esterni ed eventuali dirigenti e dipendenti di Porto Immobiliare.

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reato incluse tra i reati societari per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con interesse per la Società, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a Porto Immobiliare;
- indicare le "regole di comportamento" che gli Amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di Porto Immobiliare sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello per quanto inerente i reati societari;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle varie funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 I REATI

In tema di reati societari il D. Lgs. 231/2001 prevede l'art. 25-ter. In particolare, i reati contemplati nel suddetto articolo sono:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

Per un dettaglio dei reati sopra citati e delle sanzioni 231 applicabili si rinvia al documento del Modello denominato "*Tabella reati 231*".

I reati societari previsti dal Decreto si possono raggruppare nel modo seguente:

- 1) falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni;
- 2) impedito controllo;
- 3) tutela del capitale sociale e del regolare funzionamento della società;
- 4) corruzione e istigazione alla corruzione tra privati.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI

Nell'ambito delle attività svolte da Porto Immobiliare quelle sensibili che risultano attinenti con i reati societari sono individuate nelle seguenti.

Per i reati di **falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni** risultano sensibili le attività di:

- rilevazione dei fatti di gestione tramite la contabilità generale;
- valutazioni di bilancio effettuate nell'ambito delle scritture di assestamento (in particolare, sui valori stimati e congetturati, come gli ammortamenti, gli accantonamenti a fondi rischi e oneri, le svalutazioni, la capitalizzazione degli oneri pluriennali);
- redazione del bilancio di esercizio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) e della relazione sulla gestione;
- gestione dei rapporti con l'Organo di controllo (attualmente il Sindaco Unico).

Per il reato di **impedito controllo** risulta sensibile l'attività "Gestione dei rapporti con l'Organo di controllo (il Sindaco unico)".

Per i reati relativi alla **tutela del capitale sociale** e al **regolare funzionamento della società** risultano sensibili le attività di:

- operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale, con particolare riferimento alle riduzioni di capitale, agli aumenti di capitale, alle fusioni, scissioni, conferimenti;
- operazioni sul capitale e destinazione dell'utile e acconto sui dividendi;
- comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee;
- comunicazioni alle autorità pubbliche.

Per i reati di **corruzione tra privati** e **istigazione alla corruzione tra privati** risultano sensibili le attività:

- gestione dei rapporti con gli istituti di credito. Costituiscono attività a rischio tutti i rapporti intrattenuti con esponenti e dipendenti di banche ed altri finanziatori (es. società di leasing, factoring) per l'ottenimento o la rinegoziazione di finanziamenti di qualunque tipologia o per altre operazioni di natura finanziaria;
- gestione dei rapporti con i fornitori, gli appaltatori e i consulenti. Costituiscono attività a rischio tutti i rapporti intrattenuti con esponenti e dipendenti di fornitori (attuali o potenziali) finalizzati all'acquisto di materie prime o servizi o per altre operazioni di natura commerciale (es. resi, sconti, ribassi) o finanziaria (es. modifiche termini pagamento);
- gestione dei rapporti con i clienti. Costituiscono attività a rischio tutti i rapporti intrattenuti con esponenti e dipendenti di clienti (attuali o potenziali) che non rientrano tra le PA e gli incaricati di pubblico servizio finalizzati alla vendita di servizi dell'azienda (principalmente contratti di locazione) o per altre operazioni di natura commerciale (es. resi, sconti, ribassi) o finanziaria (es. modifiche termini pagamento);
- gestione di eventuali rapporti con gli enti di certificazione. Costituiscono attività a rischio tutti i rapporti eventualmente intrattenuti con esponenti e dipendenti di enti di certificazione dei sistemi di gestione adottati dall'azienda finalizzati all'ottenimento o rinnovo di certificazioni.

Alle suddette attività, che potremmo definire a rischio diretto, in quanto determinano un punto di contatto con soggetti privati, si aggiungono anche le cosiddette attività a rischio indiretto, ossia quelle attività su cui la Società potrebbe, in linea teorica fare leva per compiere i reati di corruzione

e di istigazione alla corruzione tra privati. Le attività a rischio indiretto possono essere così sintetizzate:

- gestione finanziaria;
- selezione e gestione del personale aziendale;
- contenziosi giudiziali, stragiudiziali e procedimenti arbitrali;
- sponsorizzazioni;
- spese di rappresentanza e omaggi.

Per ogni attività sensibile sopra citata si rinvia al documento del Modello denominato “*Prospetto rischi 231*” per l’analisi:

- delle attività della Società interessate dal rischio di responsabilità amministrativa;
- delle unità organizzative interessate;
- delle modalità ipotetiche di commissione dei reati.

Il documento “*Prospetto rischi 231*” assume particolare utilità per l’attività di monitoraggio che dovrà compiere l’Organismo di Vigilanza.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell’ambito della presente sezione vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati in primo luogo dall’Organo amministrativo ed in secondo luogo da parte di tutte le persone che operano per conto dell’azienda, anche quali collaboratori esterni, e che siano direttamente coinvolte nelle attività inerenti i potenziali reati societari.

Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle dell’art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001, tra i quali:
 - la rappresentazione o trasmissione di dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della

società per la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali e l'informativa societaria in genere;

- l'omissione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- la restituzione di conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- l'effettuazione di operazioni di riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- distrarre beni sociali;
- l'effettuazione di aumenti (o formazione) fittizia del capitale sociale, attraverso l'attribuzione, in sede di aumento del capitale sociale, di azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- l'attuazione di comportamenti che impediscano o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dall'ulteriore normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni e nella messa a disposizione di documenti);
- tacere l'esistenza eventuale di una circostanza di conflitto di interessi con la Società per lo svolgimento di una determinata operazione, verso l'Organo amministrativo e

l'Organismo di Vigilanza, ovvero partecipare ugualmente alle deliberazioni riguardanti l'operazione medesima;

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, l'espresso obbligo di:

- rispettare le norme di legge e le procedure aziendali in tutte le attività connesse alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, tenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle disposizioni aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

La presente Parte Speciale prevede, al fine di prevenire la commissione dei reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, il divieto di:

- promettere o dare denaro o altra utilità ad Amministratori, dipendenti o collaboratori di società ed organizzazioni private, al fine di indurli a violare i loro obblighi inerenti il loro ufficio o i loro obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società od organizzazione per cui prestano attività. A tal riguardo è previsto il divieto di:
 - dazione di ogni forma di regalo volto ad influenzare l'obiettività e l'imparzialità di giudizio di soggetti privati (finanziatori, fornitori, ecc...) e tale da permettere alla Società di ottenere indebitamente vantaggi economici. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e in particolare la loro gestione deve essere conforme a quanto previsto nel protocollo "Omaggi e spese di

rappresentanza” di cui all’allegato del presente Modello denominato “Protocolli gestionali”;

- accordare a soggetti privati altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, erogazione di servizi a titolo gratuito, ecc...), che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare donazioni, sponsorizzazioni o riconoscere qualsiasi contributo a favore di soggetti privati al di fuori di quanto previsto dalle disposizioni aziendali. In questi casi le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi devono essere debitamente documentati ed autorizzati. Per le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi si applicano le regole di condotta previste per gli omaggi, ossia l’operazione non deve essere finalizzata ad acquisire trattamenti di favore oppure ad influenzare l’obiettività di giudizio dei soggetti privati;
- sostenere spese di rappresentanza in occasione di incontri con soggetti privati per un ammontare superiore a quanto previsto nel protocollo “Omaggi e spese di rappresentanza” di cui all’allegato del presente Modello denominato “Protocolli gestionali. Tali spese dovranno essere sostenute nel rispetto della policy anzidetta;
- favorire, nei processi d’acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati da soggetti privati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività. Tali azioni sono vietate, tanto se poste in essere direttamente dalla Società, quanto se realizzate indirettamente tramite persone non dipendenti che agiscano per conto della Società stessa;
- procedere all’assunzione di familiari o altri soggetti quando l’assunzione è rivolta ad ottenere indebitamente dei vantaggi da soggetti privati nella conduzione di qualsiasi attività aziendale e al di fuori dell’iter previsto dalle procedure per l’assunzione del personale.

Al fine di dare compiuta esecuzione al Modello organizzativo, in considerazione della finalità esimente che lo stesso riveste, l’adozione dei seguenti principi operativi costituisce garanzia di corretta ed efficace attuazione del Modello:

- tracciabilità delle varie comunicazioni societarie;
- in caso di ampliamento dell’organizzazione amministrativa della Società attraverso la creazione di un organigramma le funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri

documenti contabili devono essere oggetto di aggiornamento e formazione in merito alle principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili;

- la rilevazione e la trasmissione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali in oggetto devono avvenire nella massima misura tramite sistema informatico, a garanzia della tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei risultati.

5. PROTOCOLLI SPECIFICI

Il presente capitolo delinea le prescrizioni minime, in termini di principi e di modalità di attuazione dei comportamenti indicati al precedente paragrafo, che devono essere seguite in relazione a specifici profili dei reati societari.

5.1. Redazione e approvazione del bilancio di esercizio

5.1.1. Breve descrizione del processo

Il seguente protocollo delinea le modalità operative che devono essere seguite e rispettate nella redazione ed approvazione del bilancio di esercizio di Porto Immobiliare e degli altri documenti contabili.

5.1.2. Ipotesi delittuosa

Nello svolgimento dell'attività oggetto di analisi grava astrattamente il rischio di false comunicazioni sociali, attraverso la redazione del bilancio di esercizio con dati non veritieri e corretti.

5.1.3. Soggetti coinvolti

Nel processo di redazione e approvazione del bilancio di esercizio sono coinvolti i seguenti soggetti:

- Organo Amministrativo (attualmente Amministratore Unico);
- Consulente fiscale e contabile esterno.

5.1.4. Regole di condotta e disposizioni operative

Il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto dei principi previsti dall'art. 2423 e seguenti del codice civile e di quanto previsto dai principi contabili nazionali redatti dall'OIC.

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

- il bilancio deve essere costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa;
- il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e il risultato economico d'esercizio;
- la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
- i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;
- l'eventuale modifica dei criteri di valutazione, consentita solo in casi eccezionali, deve trovare idonea motivazione nella Nota Integrativa che, inoltre, descrive l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico;
- per ogni dato e/o informazione rilasciati da ogni funzione aziendale coinvolta all'Organo amministrativo è previsto l'obbligo di assicurarne la veridicità, la correttezza e la completezza, assicurando la tracciabilità del dato trasmesso attraverso l'utilizzo di mezzi idonei (es. mail, report informativi, ecc.).

L'incarico a collaboratori e consulenti esterni per assistere Porto Immobiliare nelle fasi del processo di redazione del bilancio o in altri atti societari deve essere assegnato in forma scritta e contenere la cd. clausola 231 (riportata nella parte generale, paragrafo "Misure di carattere generale").

5.1.6. Flussi informativi

| Flusso informativo | Frequenza | Referente |
|---|------------------|--|
| 1. Deviazioni rispetto ai principi contabili di riferimento ed alla normativa civilistica | Trimestrale | Consulente contabile e fiscale esterno |
| 2. Invio della bozza di bilancio comprensivo della relazione dell'organo deputato alla revisione legale dei conti | Annuale | Consulente contabile e fiscale esterno |

| | | |
|---|-------------|--|
| 3. Perdite maturate che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto | Ad evento | Consulente contabile e fiscale esterno |
| 4. Richieste da banche, clienti, fornitori ed altri interlocutori che potrebbero dar luogo a rischi di corruzione con privati | Trimestrale | Organo amministrativo Segreteria amministrativa |

5.2. Operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale

5.2.1. Breve descrizione del processo ed ipotesi delittuosa

Di seguito vengono delineati i requisiti minimi che devono essere sempre soddisfatti onde ridurre sensibilmente il rischio di possibili comportamenti delittuosi, così come indicati nel Decreto, in materia di integrità del capitale a tutela dei terzi ed, in particolare, in materia di indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili o delle riserve, illecite operazioni sulle quote sociali, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale.

5.2.2. Soggetti coinvolti

Nel processo in esame sono coinvolti i seguenti soggetti:

- Assemblea dei Soci;
- Organo Amministrativo (attualmente Amministratore Unico);
- Consulente contabile e fiscale esterno.

5.2.3. Regole di condotta e disposizioni operative

Nella gestione del processo in esame la Società deve:

- avere e mantenere un sistema di criteri orientativi per:
 - la riduzione del capitale sociale fuori dei casi previsti dalla legge;
 - la distribuzione degli utili e di acconti sui dividendi;
 - i pagamenti, gli anticipi di cassa e rimborsi verso soci;
 - le operazioni di finanziamento verso soci;
- dare evidenza documentale delle attività di controllo effettuate sulla correttezza e conformità delle operazioni sopra richiamate e fornire una reportistica periodica all'OdV che evidenzi tutte le operazioni fatte in favore dei soci o relativamente alle quote societarie;

- prevedere degli incontri periodici fra il Sindaco unico e l'Organismo di Vigilanza (nell'ipotesi in cui l'OdV non coincida con la figura del Sindaco) per verificare l'osservanza interna alla Società della disciplina in tema di normativa societaria;
- prevedere controlli di merito indipendenti sulle valutazioni contenute nelle relazioni di stima;
- attribuire alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci ogni decisione di operazioni che possano potenzialmente ledere il capitale sociale, prevedendo come tassativa la previa valutazione dell'Organo di controllo (attualmente il Sindaco unico).

5.2.4. Flussi informativi

| Flusso informativo | Frequenza | Referente |
|--|-------------|-----------------------|
| 1. Operazioni di conferimento di beni in natura o di crediti | Trimestrale | Organo amministrativo |
| 2. Operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale | Trimestrale | Organo amministrativo |
| 3. Operazioni di distribuzioni di utili, acconti su dividendi, riserve, rimborsi di conferimenti e di finanziamenti soci | Trimestrale | Organo amministrativo |

5.3. Attività rilevanti per il compimento dei reati di corruzione e di istigazione alla corruzione tra privati

Per quanto riguarda la prevenzione dei reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati si rinvia ai principi di comportamento indicati nei diversi protocolli gestionali (ad es. protocollo "Omaggi e spese di rappresentanza", "Consulenze e collaborazioni esterne", "Acquisti").

6. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per la realizzazione delle attività di verifica sui reati societari, l'Organismo di Vigilanza potrà collaborare con gli altri organi che svolgono attività di controllo sui processi contabili di Porto Immobiliare. La collaborazione potrà consistere in riunioni congiunte e nello scambio di flussi informativi.

L'Organismo di Vigilanza potrà effettuare periodicamente controlli a campione sulle attività e i processi contabili diretti a verificare il livello di presidio dei rischi riguardanti i reati societari trattati nella presente sezione.

A tal fine, all'Organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante così come previsto nella Parte Generale del Modello 231.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello 231.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a) con riferimento al bilancio, alle relazioni e alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, effettuare le seguenti operazioni:
 - ✓ esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente o collaboratore esterno ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - ✓ verificare il rispetto del protocollo specifico "Redazione e approvazione del bilancio di esercizio";
- b) con riferimento alle altre attività a rischio ha il compito di:
 - ✓ monitorare l'efficacia delle verifiche a prevenire la commissione dei reati;
 - ✓ esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente o collaboratore esterno ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
 - ✓ effettuare le verifiche, in particolare al fine della prevenzione dei reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, previsti nei diversi protocolli gestionali in materia di affidamenti, consulenze, acquisti, omaggi e spese di rappresentanza e sponsorizzazioni ed eventualmente assunzioni.